

Termini e modalità di corresponsione del saldo IVA per l'anno 2023

di [Annamaria Bettagno](#), [Giancarlo Modolo](#), [Luca Bianchi](#)

Pubblicato il 1 Marzo 2024

Dopo l'invio della LIPE pubblichiamo una sintesi delle scadenze e delle regole da seguire per il versamento del saldo IVA 2023 risultante dal modello di dichiarazione annuale, in unica soluzione o con rateizzazione. Ricordiamo che si può iniziare a pagare dal lunedì 18 marzo.

Saldo IVA: regole generali

Il debito IVA risultante dalla dichiarazione annuale IVA deve necessariamente essere **corrisposto entro il 18 marzo 2024** (in quanto il giorno 16 cade di sabato), se l'entità dovuta risulta **superiore a € 10,33** (€ 10,00 conseguente agli arrotondamenti che devono risultare effettuati in sede di adempimento dichiarativo). Infatti, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, la differenza tra l'ammontare dell'IVA dovuta in relazione alla dichiarazione annuale e l'entità delle somme già versate periodicamente (mese o trimestre) deve essere



corrisposta entro il 16 marzo di ciascun anno o entro il termine previsto dall'art. 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, con la maggiorazione degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data. Ai fini procedurali, si rammenta che conseguentemente alle variazioni apportate all'art. 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 dall'art. 8 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, c.d. *"Decreto Semplificazione adempimenti tributari"* la **scadenza ultima per terminare la rateizzazione è stato posticipato dal 30 novembre al 16 dicembre**, consentendo al soggetto passivo di poter rateizzare il saldo IVA a debito in un numero massimo di 10 rate (in luogo delle precedenti 9).

Modalità pratiche per l'esecuzione del versamento del saldo IVA a debito

La corresponsione dell'eventuale saldo IVA per il periodo d'imposta 2023 (di entità superiore a €

10,00) deve risultare eseguito **entro il 18 marzo 2024**:

- in **unica soluzione**; o:
- in **forma rateale**, nel qual caso quanto dovuto:
 - deve risultare suddiviso in quote o rate di pari importo;
 - deve essere maggiorato, dalla seconda rata in poi, degli interessi dello 0,33% mensile (fig. 1);

tenendo in considerazione, come detto, che le quote o le rate devono essere corrisposte entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, con decorrenza dal 18 marzo 2024.

Fig. 1 – Dettaglio dell'operatività delle singole quote o rate per il versamento ordinario del debito IVA 2023

<i>Rata</i>	<i>Termine</i>	<i>interessi</i>
prima	18.3.2024	0,00%
seconda	16.4.2024	0,33%
terza	16.5.2024	0,66%
quarta	17.6.2024	0,99%
quinta	16.7.2024	1,32%
sesta	20.8.2024	1,65%
settima	16.9.2024	1,98%
ottava	16.10.2024	2,31%
nona	18.11.2024	2,64%
<u>AAdecima</u>	16.12.2024	2,97%

A chiarimento dell'assunto, valga il seguente esempio.

Esempio di rateazione

Si consideri che dalla dichiarazione annuale IVA risulta un debito d'imposta pari a € 450,00. Il contribuente decide di effettuare il versamento rateale di € 45,00 nel numero massimo di rate (dieci) a partire dal 18 mar

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento